

Le società di persone

- Elementi chiave
 - Responsabilità
 - Organizzazione «libera»
 - Non necessariamente corporativa
 - Rilevanza peculiare del socio
 - *Intuitus personae*
 - Autonomia contrattuale
 - Trasparenza fiscale con riferimento a proventi di attività

Società in nome collettivo

- Responsabilità illimitata e solidale, perlomeno nei confronti dei terzi
- Regime di *default*: amministratori sono soci
- Ragione sociale: art. 2292
- Disciplina parzialmente mutuata da s.s.
- Contratto a forma libera; iscrizione consente applicazione di regime normativo di società regolari
 - Efficacia normativa (iscrizione come «condizione di regolarità»)

Società in nome collettivo

- Si tratta del tipo residuale per le società *commerciali*
 - Cioè: se attività di società di fatto (o di società apparente...) è commerciale, si applica la disciplina della s.n.c.
 - Naturalmente irregolare!
- Soci possono essere
 - Persone fisiche
 - Persone giuridiche
 - V. art. 2361² + 111 *duodecies* disp. att. (bilancio come spa se tutti i socio sono società di capitali)

Il contratto di società

- Scritto...
 - Scrittura privata (o forme superiori)
- ...o orale
 - Non necessariamente determina società di fatto
 - Ma sarà sempre società irregolare
- Invalidità: 1418 c.c.
 - Vizi come contratto in generale
 - Salvezza del contratto se invalidità riguarda la singola partecipazione *non rilevante*: 1420 + 1446
 - Effetti: diverse teorie
 - Parrebbe utile rifarsi a quella che propone applicazione in analogia di art. 2332 (sanabilità, efficacia *ex nunc*...)
 - L'art. 2332 assumerebbe così valenza transtipica

Conferimenti

- Qualunque entità suscettibile di valutazione economica
 - Inclusa opera o servizio
 - Nel caso, di norma il conferimento *non è appostato a capitale*
 - Possibile conferimento di *non facere, know-how* e simili
- Quanto deve essere conferito? L'ammontare del capitale sociale: art. 2253² «quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale», e quindi lo svolgimento dell'attività sociale
 - Se non è diversamente stabilito: tutti i soci in parte uguale

Valutazione dei conferimenti

- Valutazione di beni è libera (art. 2295¹⁽⁶⁾)
 - Rimanendo comunque illimitata la responsabilità dei soci, non si pongono problemi per i creditori
 - Valutazione è libera, ma c'è disciplina minimale, che comunque prevede regola – dispositiva – di unanimità (art. 2252):
 - Vincoli in caso di riduzione volontaria del capitale (art. 2306): efficacia posticipata
 - In caso di perdita: divieto di distribuzione di utili sino a ripristino del capitale (art. 2303²)

Partecipazione

- Partecipazione al capitale
 - Norma dispositiva, tutti i soci nella medesima misura (2253²)
- Partecipazione agli utili
 - Norma dispositiva: stessa misura di partecipazione a capitale sociale (conferimento) (2263¹)
 - Derogabile
 - Per socio d'opera: se non c'è capitalizzazione, decide il giudice secondo equità
 - Norma a valenza organizzativa interna
 - Base di computo della maggioranza in diversi casi
- Partecipazione alle perdite
 - Norma dispositiva: stessa misura di partecipazione a utili (2263³)

Il limite alle deroghe

- Il patto leonino (o anche *societas leonina*)
 - *Nulla ogni patto che esclude uno o più soci dagli utili o dalle perdite (2265)*
 - Istituto transtipico (si applica a tutti i tipi sociali, anche se è positivizzato solo per le s.s.)
 - È da leggersi in termini sostanziali, più che formali
 - In caso di violazione, vanno ad operare le presunzioni di cui all'art. 2263

Diritto all'utile

- Norma dispositiva: discende *automaticamente* dalla approvazione del rendiconto
 - Non è necessaria una specifica deliberazione di distribuzione di utili
 - ...salvo patto contrario
 - Che potrebbe esistere in quelle società che «imitano» le s.d.c.
 - È espressione di un principio di trasparenza già osservato altrove
 - GEIE

L'autonomia patrimoniale imperfetta

- Conseguenze dirette in due direzioni
 - Creditori *personali* dei soci
 - Creditori della società (o creditori *sociali*)

Creditore *personale* del socio

- Art. 2270 + 2305
- Punto discriminante 1: durata della società
 - *Finché dura la società*, il creditore personale *non può ottenere* (lett.: «chiedere», ma chiedere è lecito, rispondere è cortesia) la liquidazione della quota
 - E allora, cosa può fare nel frattempo?
 - 2270¹: diritti su utili e atti conservativi su quota spettante ai soci nella liquidazione
 - Problema non secondario: e se la società è a tempo indeterminato?
 - Non specificato se sia necessario che patrimonio restante del socio non sia sufficiente a soddisfacimento di credito

Creditore *personale* del socio

- Tutto ciò se la società è *regolare*...
 - ...ma se la società *non è iscritta*...
 - ...si applica integralmente l'art. 2270 (s.s.)
 - Possibile chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore se gli altri beni di questi non sono sufficienti a soddisfare il credito
 - Liquidazione della quota entro tre mesi dalla domanda

Creditore *personale* del socio

- Problema ulteriore: proroga della società regolare (2307)
 - Proroga espressa (registrata) ► lede l'affidamento del creditore
 - Opposizione del creditore (motivata su insufficienza di beni residui del debitore) entro tre mesi da iscrizione di deliberazione in R.I.
 - Opposizione è a continuazione della società con socio debitore, non a proroga di per sé
 - Proroga tacita (o soppressione di termine di durata; o delibera di proroga espressa non è registrata)
 - Si applica il regime delle società irregolari
 - Inoltre il socio può recedere da società, e creditore personale rivalersi su quota di liquidazione

Creditore sociale

- Principio generale: 2291
 - Responsabilità *illimitata e solidale* di *tutti* i soci nei confronti dei terzi
 - Quindi *vs. terzi* patto contrario è inefficace...
 - In caso contrario saremmo nella situazione di una s.a.s.
 - Ed è indipendente da fattore soggettivo dei terzi, che ben possono essere a conoscenza della limitazione della responsabilità, ma senza che ciò espliciti effetti
 - ...ma non così nei confronti degli altri soci!
 - Solidarietà: art. 1282
 - Dopo lo scioglimento parziale: socio risponde di obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento
 - Dichiarazione di fallimento in estensione fino a un anno dallo scioglimento del rapporto sociale (art. 147² l.f.)
 - Nuovo socio risponde anche di obbligazioni sociali pregresse (art. 2269)

Creditore sociale

- *Beneficium excussionis*
 - Opera automaticamente (2304)
 - Anche se la società è in liquidazione
 - Schema civilistico della fideiussione (garanzia personale – del socio – verso il creditore per debito altrui – della società: 1936; 1944)
 - Deroga a 1944: non occorre pattuizione perché venga escusso prima il patrimonio della società
 - Ma se la società è *irregolare*...
 - ...disciplina della società semplice (2268)
 - *Beneficium excussionis* opera in via di eccezione

Organizzazione e amministrazione

- Decisioni dei soci (*infra*)
- Decisioni di amministratori

- Questioni separate da punto di vista formale...
- ...ma non troppo sotto profilo sostanziale
 - Salvo patto contrario, tutti i soci sono amministratori (dispositivo: 2257¹)

Nomina e revoca

- Nomina
 - Contratto sociale
 - Che a sua volta potrebbe rinviare ad atto separato
 - Atto separato (discusso il regime decisionale; plausibile a maggioranza)
- Revoca
 - Se nomina avvenuta con contratto sociale
 - Unanimità (dispositiva: modifica del contratto) e inefficace se non assistita da giusta causa
 - Se nomina avvenuta con atto separato
 - Probabilmente a maggioranza (disciplina del mandato collettivo – 1726, richiamato da 2259²), anche senza giusta causa, salvo risarcimento danno
 - Comunque possibile giudiziale, per giusta causa, su istanza di singolo socio